



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 07/06/2012 n. 000104

OGGETTO:

CONCESSIONE D'USO LOCULI CIMITERIALI - POSSIBILITA' DI RIUTILIZZO - PRECISAZIONI -

L'anno Duemiladodici il giorno **Sette** del mese di **Giugno** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

| N. | Cognome | Nome | Carica | Presenza |
|----|-------------|--------------|--------------|----------|
| 1 | SOPRANI | MIRCO | SINDACO | Si |
| 2 | SERENELLI | SERGIO | VICE SINDACO | -- |
| 3 | ANGELELLI | ROBERTO | ASSESSORE | Si |
| 4 | BELVEDERESI | TANIA | ASSESSORE | Si |
| 5 | MEME' | RICCARDO | ASSESSORE | Si |
| 6 | RUSSO | MASSIMILIANO | ASSESSORE | -- |

Presenti N. 4

Assenti N. 2

Assiste il Segretario Generale Signor
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
SOPRANI MIRCO nella sua qualita' di SINDACO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE a seguito della realizzazione delle nuove edicole funerarie presso il civico cimitero si rendono liberi, a seguito di traslazioni delle salme ivi tumulate, loculi già concessi per novantanove anni e/o a tempo indeterminato;

CHE sono pervenute richieste per il riutilizzo di tali loculi pertanto si rende opportuno e necessario fornire indicazioni ai competenti uffici per il rilascio delle eventuali autorizzazioni al riutilizzo;

DATO ATTO che dalla concessione deriva nei confronti del concessionario il solo diritto d'uso, ex art. 1024 codice civile, e che tale diritto non è alienabile né cedibile, né può essere dato in locazione, restando in ogni caso di proprietà del Comune il loculo concesso per la tumulazione;

RITENUTO quindi di precisare che il diritto d'uso delle sepolture in loculi novantanovenali e/o perpetui, in analogia a quanto previsto dall'art. 93 del DPR 285/90, può essere concesso in caso di riutilizzo a titolo gratuito, fatto salvo il pagamento dei diritti previsti dall'Ente, esclusivamente a parenti o affini del concessionario entro il 3° grado;

VISTO:

IL PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del I SETTORE per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 ed inserito all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di precisare, in merito alla facoltà di riutilizzo di loculi cimiteriali concessi in uso novantanovenale e/o perpetuo, quanto segue:

l'Ente può autorizzare il riutilizzo dei predetti loculi, previo pagamento dei relativi diritti, esclusivamente a parenti o affini entro il 3° grado del concessionario, subordinatamente all'assenso da parte del concessionario stesso o dei suoi aventi causa;

- 3) di dare atto che per quanto riguarda il diritto d'uso delle sepolture private (cappelline di famiglia) è fatto rinvio a quanto previsto in materia dall'art. 93 del DPR 285/1990;
- 4) di dare atto che l'assenso da parte del concessionario o dei suoi aventi causa dovrà essere reso a titolo gratuito e di mera liberalità

Infine, stante l'urgenza a provvedere;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

=====

(e, c

ons



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione
G.C. n.104 del 7-6-2012

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

**CONCESSIONE D'USO LOCULI CIMITERIALI – POSSIBILITA' DI RIUTILIZZO –
PRECISAZIONI -**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTI gli atti d'ufficio:

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi:

Castelfidardo 7 GIUGNO 2012



IL RESPONSABILE I SETTORE
VETERIA-AFFARI GENERALI- DEMOGRAFICI
Dott. Claudio Senatori



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

IL SINDACO
F.to **SOPRANI MIRCO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08 GIU. 2012 contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.

Castelfidardo li 08 GIU. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

E' copia conforme all'originale.

Castelfidardo, li 08 GIU. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.gs n. 267/2000.
Castelfidardo li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 08 GIU. 2012
Castelfidardo li.....

08 GIU. 2012

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

D.P.R. 10-9-1990 n. 285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE .- CAPELLE DI FAMIGLIA

Art. 93. 1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei **concessionari e dei loro familiari**; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro **conviventi**, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

PARENTELA E AFFINITÀ

Parentela entro il 6° grado

| Gradi | PARENTI |
|-------|--|
| | <i>In linea retta</i> |
| 1° | Il padre o la madre e i figli |
| 2° | I nonni e i nipoti |
| 3° | Il bisavolo o la bisavola (bisnonni) e il pronipote |
| 4° | Il trisavolo o la trisavola (trisavi) e il trinipote (abnipote) |
| 5° | Il quartavolo e il figlio del trinipote |
| 6° | Il quintavolo e il figlio del figlio del trinipote |
| | <i>In linea collaterale</i> |
| 1° | — |
| 2° | I fratelli e le sorelle |
| 3° | Lo zio o la zia ed il nipote da fratello o sorella |
| 4° | Il prozio (prozio è il fratello dell'avo) o la prozia e il pronipote da fratello o sorella; i cugini di 1° grado, cioè figli di fratelli o sorelle |
| 5° | I secondi cugini (figli di un fratello) con il nipote in linea retta di altro fratello; il fratello del bisavolo e il nipote di questi |
| 6° | I terzi cugini, cioè i figli dei figli di due fratelli, il figlio del fratello del bisavolo ed il pronipote di questi; il fratello del trisavolo ed un trinipote di questi |

Affinità entro il 4° grado

| Gradi | AFFINI |
|-------|---|
| 1° | I suoceri con i generi e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri |
| 2° | I cognati (N.B.: il coniuge del cognato non è affine, né sono affini tra loro i mariti di due sorelle) |
| 3° | La moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote |
| 4° | La moglie del pronipote ed il marito della pronipote; la moglie del prozio ed il marito della prozia; il marito della cugina e la moglie del cugino |